

Risposta n. 74

OGGETTO: Articolo 26 del decreto legge n. 34 del 2020. Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante, società in nome collettivo, chiede la corretta interpretazione dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede per le società a responsabilità limitata il riconoscimento di un credito d'imposta in presenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Con riferimento alla società istante, al momento attuale sussistono i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ma non anche il requisito della forma di società di capitali.

Al riguardo, la società intende trasformarsi in società a responsabilità limitata con iscrizione nel Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2020 e procedere ad un successivo aumento di capitale sociale a pagamento entro la stessa data, al fine di fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'istante, pertanto, chiede conferma della possibilità di beneficiare della

disciplina agevolativa di cui al citato articolo 26.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che, ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, è sufficiente che la forma giuridica necessaria venga assunta precedentemente all'aumento di capitale sociale (entro il 31 dicembre 2020).

La ratio della normativa in argomento è quella di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e non è previsto espressamente un momento dal quale deve essere assunta la forma giuridica richiesta.

In particolare, la norma relativa al requisito dei ricavi - contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 - presuppone un'attività preesistente senza vincolare tale attività ad una forma giuridica definita all'epoca del conseguimento dei ricavi medesimi.

Inoltre, gli altri requisiti previsti dalla normativa in esame risultano ben circostanziati anche dal punto di vista temporale. Ad esempio, al comma 2, lettera a), dell'articolo 26, si prevede che la società, al 31 dicembre 2019, non debba rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà mentre tale riferimento temporale non si trova relativamente all'epoca in cui il soggetto beneficiario deve avere la forma giuridica di società di capitali. D'altra parte, laddove il legislatore abbia voluto limitare l'accesso ad agevolazioni ad una forma societaria ha espressamente stabilito una data a decorrere dalla quale la società avrebbe dovuto assumere una determinata forma giuridica.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si evidenzia che esula dal presente parere ogni considerazione in merito ai requisiti richiesti dalla disposizione normativa per accedere ai benefici

introdotti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), reca misure di "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni", riconoscendo delle agevolazioni a fronte di aumenti di capitale di alcuni tipi di società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee) nel rispetto delle condizioni previste nello stesso articolo.

Le misure previste dal citato articolo 26 si applicano agli aumenti di capitale delle indicate società - ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo - aventi i requisiti previsti nel comma 1.

Il comma 1 dispone che la società, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti, nel periodo d'imposta 2019, un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;

b) abbia subito a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento;

c) abbia deliberato ed eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per le specifiche misure previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono poste ulteriori condizioni nei commi successivi al primo.

Tra le misure di sostegno, il comma 4 e il comma 8 dell'articolo 26 prevedono, rispettivamente, un credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in favore della società e un credito di imposta alle società stesse pari al 50

per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto.

Nello specifico, il comma 4 dispone che *«Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento»*.

Il successivo comma 5 prevede che *«L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate»*.

Con riferimento alla società beneficiaria dell'aumento di capitale sociale, il comma 8 dell'articolo 26 stabilisce che *«Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi*

legali».

Nel caso di specie, la società istante sostiene che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, sussistano i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 26, qualora la società venga trasformata in società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e i soci effettuino entro la medesima data gli aumenti di capitale sociale.

Tanto premesso, in relazione alla fattispecie descritta in istanza, la scrivente ritiene che, in base al dato letterale delle disposizioni contenute nell'articolo 26, non appare preclusa la fruizione delle descritte agevolazioni nel caso in cui una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni.

D'altra parte, anche qualora la trasformazione di una società di persone in società di capitali sia dettata dall'intenzione di beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'assunzione della veste giuridica di società di capitali non fa venir meno l'obiettivo dichiarato del legislatore di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)